



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

Il Consiglio Direttivo

PROMULGA

il

REGOLAMENTO SPECIALE

Per la Commissione di

Disciplina e Vigilanza

Oggetto: verbale di promulga del Regolamento interno dell'Associazione Nazionale Formatori in Criminologia e Criminalistica.

L'anno 2026 addì 27 del mese di luglio, alle ore 15.00 in teleconferenza Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ANFoC nelle persone di:

- CONTE dr Massimiliano, Presidente;
- MASCOLO dr Emanuele, Vice Presidente;
- DI RIENZO dr.ssa Maria Paola, Segretaria;
- TAMMARO dr.ssa Mariacristina, Consigliera;
- MAZZOLI dr Federico, Consigliere;
- AVERSA dr.ssa Filomena, Consigliera.

Il sopra Consiglio Direttivo statuisce, approva e delibera sull'adozione del presente Regolamento e tutti gli atti allegati sono immediatamente esecutivi.

Così statuito, addì 27 del mese di luglio 2026.

Il Vice Presidente

MASCOLO



La Segretaria

DI RIENZO



La Consigliera

AVERSA



La Consigliera

TAMMARO



Il Consigliere

MAZZOLI



Il Presidente

CONTE



REGOLAMENTO SPECIALE

LIBRO I

Principi generali

Premessa

In base al principio di autodeterminazione interna statuita dal Codice Civile, questa Associazione si autodisciplina adottando i principi dello Stato di diritto, in conformità soprattutto ai dettami della L. 4 del 2013, che prevede l'istituzione di una Commissione di Disciplina e Vigilanza deputata alla gestione della risoluzione delle controversie. Il presente Regolamento viene adottato per disciplinare una vasta casistica di eventi giuridici che possono accadere durante la regolare vita associativa. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento speciale si rivolgono indistintamente ai Soci e ai Terzi che intrattengono rapporti con ANFoC.

La Commissione di Disciplina e Vigilanza è da intendersi come un Organo autonomo, equo ed imparziale che giudica sulla base dei Regolamenti ANFoC e raggiunge le proprie determinazioni collegialmente ed emettendo giudizio avente forza all'interno dell'Associazione. Altresì il giudizio della Commissione di Disciplina e Vigilanza può essere usato come atto probante nei contenziosi presso i tribunali italiani. La Commissione di Disciplina e Vigilanza può essere convocata a sezioni unite per svolgere la funzione di legittimità dei regolamenti ANFoC.

Art. 1. Specificità del Regolamento. Ai sensi della Legge 4 del 2013 recepita dall'Associazione con l'iscrizione al Ministero e l'inserimento della Commissione di Disciplina e Vigilanza all'articolo 20 dello Statuto, l'Associazione si dota del presente Regolamento a carattere speciale per disciplinarne gli aspetti.

Art. 2. Composizione. La Commissione si suddivide in tre sezioni:

- a. Sezione Ordinaria – Cinque membri;
- b. Sezione Lavoro – Tre membri;
- c. Ufficio Ricorsi – Cinque membri.

Art. 3. Sezione Ordinaria – specificità. La Sezione Ordinaria giudica esclusivamente sui comportamenti illeciti commessi dai Soci nell'esercizio delle loro funzioni e durante la permanenza in ANFoC. Tramite il giudizio della Sezione Ordinaria viene accertata la sussistenza di un determinato comportamento illecito e qualora imputabile al Socio segnalato, infligge la relativa sanzione.

Art. 4. Sezione Lavoro – specificità. La Sezione Lavoro giudica esclusivamente su questioni riconducibili alle prestazioni gratuite o remunerate effettuate all'interno dell'Associazione ed in particolare presso l'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche.

Art. 5. Ufficio Ricorsi – specificità. All'Ufficio Ricorsi viene demandata la competenza sulle controversie generali, le doglianze in generale nonché sulla legittimità degli atti promulgati dagli Organi associativi. Inoltre, l'Ufficio Ricorsi è competente per giudicare sulle controversie che possono insorgere con Terzi. Agisce infine per la conferma, la convalida o l'annullamento di

determinati atti che gli Organi associativi promulgano nell'esercizio delle loro funzioni. È altresì competente per l'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche dell'ANFoC. Il ricorso per gli atti prodotti all'interno della Redazione Unificata ovvero quelli promulgati dall'Osservatorio per i Minori nonché le sanzioni disciplinari inflitte dal Direttore ovvero dal Presidente dell'Osservatorio sono altresì ricondotte alla competenza dell'Ufficio Ricorsi.

Art. 5. Funzione disciplinare. Nessuno può influenzare le decisioni della Commissione di Disciplina e Vigilanza e non può essere posta gerarchia o subordinazione fra i membri che la compongono. Il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza nonché i Giudici a latere sono sempre liberi di esprimere il proprio giudizio senza censura ovvero prevaricazione. I componenti della Commissione di Disciplina e Vigilanza sono autonomi e liberi nel proprio giudizio.

Art. 6. Principio di uguaglianza. Ogni componente della Commissione esprime il proprio parere mediante il libero convincimento maturato dalla disamina degli atti esaminati. La dialettica è libera ed è compito del Presidente assicurare che il principio di uguaglianza venga sempre rispettato.

Art. 7. Tutele per la Commissione. Il presente Regolamento statuisce delle tutele irrinunciabili per i Soci giudicanti al fine di garantirne il giudizio.

LIBRO II

Potestà partecipative

Art. 8. Potestà partecipative. Vengono istituite la potestà giudicatrice, la potestà segnalatoria e la potestà difensiva.

Art. 9. Potestà giudicatoria. È riconducibile in via esclusiva alla Commissione di Disciplina e Vigilanza nelle sue varie articolazioni. Non può essere ceduta mai e in nessun caso ne sottratta ai legittimi Soci giudicanti.

Art. 10. Potestà segnalatoria. È riconducibile in via esclusiva al Presidente del Consiglio Direttivo. Non può essere ceduta mai e in nessun caso ne sottratta al suo legittimo titolare.

Art. 11. Potestà difensiva. È riconducibile in via primaria al Socio segnalato e può essere ceduta ad altro Socio che assume l'incarico di difensore di fiducia, di comune accordo.

LIBRO III

Celebrazione del giudizio Ordinario – procedimento per i Soci ANFoC

Art. 12. Segnalazione. L'azione disciplinare viene avviata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Egli non può sottrarsi in quanto rappresentante legale dell'Associazione e dei suoi interessi nei confronti dei consociati e dei terzi.

Art. 13. Contenuti della segnalazione. L'atto segnalatorio deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a. Generalità del Socio accusato;
- b. Riferimento al fatto accaduto e che viene contestato;
- c. L'informazione di garanzia sulla possibilità di nominare un socio che lo difenda;

- d. Presenta gli allegati che fondano la contestazione. In assenza di tali atti, il Presidente ha l'obbligo di motivare specificamente il fatto accaduto;
- e. La richiesta non vincolante di sanzione che il Presidente del Consiglio Direttivo propone.

Art. 14. Termini perentori di avvio. A pena di nullità dell'intero procedimento, il Presidente che ha contezza del presunto comportamento illecito perpetrato dal Socio, deve procedere a segnalare entro e non oltre il decimo giorno dall'avvenuta conoscenza del fatto illecito.

Giudizio innanzi la Sezione Ordinaria

Art. 15. Ricezione della segnalazione. Il Presidente della Sezione che riceve nei termini la segnalazione, procede senza ritardo alla nomina di un Socio con funzioni di *giudice relatore*, il quale ha l'obbligo di gestire la pratica ed istruirla.

Art. 16. Notifica al Socio segnalato. Il giudice relatore procede a notificare al Socio segnalato l'inizio del processo disciplinare costituente la segnalazione del Presidente del Consiglio Direttivo ed i relativi allegati. Statuisce il termine di dieci giorni perentori entro cui presentare le proprie contro deduzioni, per iscritto e firmate.

Art. 17. Concessione di ulteriore termine. Il Socio segnalato può fare richiesta di concessione di ulteriori dieci giorni per presentare le proprie memorie difensive, quando la difesa appare complessa o tecnica ed occorre un tempo maggiore per valutare la strategia difensiva.

Art. 18. Nomina del Socio difensore. È facoltà del Socio segnalato farsi assistere da un altro Socio che lo difenda e lo rappresenti in giudizio. La nomina deve essere firmata da entrambi i Soci. Tale nomina deve essere effettuata a pena di nullità, entro il decimo giorno dalla segnalazione del giudice relatore.

Art. 19. Peculiarità della nomina a Socio difensore. Una volta che la nomina è stata formalizzata entro il termine dei dieci giorni, il Socio difensore acquisisce la difesa del Socio segnalato e notifica immediatamente e senza ritardo il proprio *status* al giudice relatore. I termini di cui l'articolo 16 si azzerano. Contestualmente, il Socio difensore può procedere ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 20. Incompatibilità nelle nomine. Il Socio difensore non può essere scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione di Disciplina e Vigilanza o dell'Ufficio Legale ANFoC e i membri della Commissione Didattica.

Art. 21. Controdeduzioni. Quando la difesa trasmette nei termini le controdeduzioni, esse sono assunte come prova a discarico ed il giudice relatore ha l'obbligo di accettarle. Qualora il termine di presentazione non sia scaduto, può ricevere ulteriori atti da allegare alla pratica.

Art. 22. Convocazione della Sezione Ordinaria. Entro dieci giorni dallo scadere del termine di cui l'articolo 21, il giudice relatore trasmette l'intera pratica al Presidente della Commissione che provvede nei successivi dieci a convocare l'udienza.

Art. 23. Rinvio. Se durante la riunione di cui l'articolo 22 la Commissione ritiene di dover ascoltare direttamente il Socio segnalato od il suo difensore, fissa una data che non può superare i ventuno giorni dalla data della decisione.

Art. 24. Ricognizione. Qualora il Presidente ritenga di poter giudicare sullo stato degli atti, procede nel merito della ricognizione e dispone al giudice relatore di leggere al Consesso l'atto di segnalazione e le controdeduzioni apportate, insieme a tutto il materiale allegato.

Art. 25. Giudizio. Terminata la ricognizione, il Presidente cura la discussione e procede a raccogliere il giudizio espresso dai giudici, curando di essere l'ultimo ad esprimere il proprio voto.

Art. 26. Archiviazione. La Commissione può procedere ad archiviare la segnalazione senza comminare alcuna sanzione qualora dalla condotta del Socio emerga chiaro che:

- a. Il fatto non sussiste;
- b. L'azione non ha causato alcun danno alla parte che ha richiesto il giudizio;
- c. Il procedimento si estende all'inizio del nuovo anno solare ed il Socio accusato non ha rinnovato la tessera, salvo che il procedimento non preveda una richiesta di destituzione.

Art. 27. Colpevolezza. Se dalla disamina degli atti emerge la responsabilità disciplinare del Socio segnalato, la Commissione emette giudizio di colpevolezza ed infligge la sanzione.

Art. 28. Notifica e termine del giudizio disciplinare. Al termine del giudizio di cui l'articolo 25, il Presidente dispone la redazione del verbale da notificare al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Socio segnalato.

Art. 29. Motivazione della sanzione. A pena di nullità, il provvedimento deve essere motivato e non è ammesso ricorso. Il giudizio diviene definitivo e passato in giudicato. Il verbale viene firmato obbligatoriamente dal giudice estensore e dal Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 30. Ordine nel giudizio. Le sanzioni così come l'archiviazione viene sempre comminata all'unanimità. Qualora un giudice voglia discostarsi ufficialmente, lo comunica al Presidente che ne dà atto nel verbale conclusivo.

Art. 31. Termini della notifica. Il giudice relatore deve procedere a notifica entro il decimo giorno dall'emissione della sanzione ovvero dell'archiviazione, restituendo tutti gli atti al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Socio segnalato.

Art. 32. Conflitto di interessi. Qualora un giudice o lo stesso Presidente rilevino conflitto di interessi, devono obbligatoriamente astenersi dal giudizio. Qualora il conflitto riguardi il Presidente, esso viene sostituito dal giudice più anziano in età e viene nominato il giudice supplente. Qualora il conflitto riguardi un giudice *a latere*, il Presidente procede alla sua sostituzione.

Art. 33. Effetti del conflitto di interesse. Il conflitto deve essere risolto già in sede di segnalazione di cui l'articolo 15.

Sanzioni

Art. 34. Applicabilità del richiamo scritto. Ai sensi di questo Regolamento, la Sezione Ordinaria procede a comminare la sanzione del richiamo scritto nei seguenti casi:

- a. Venir meno dei principi di fiducia, trasparenza e lealtà nei rapporti con il cliente, così come sancito dall'articolo 10 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 10 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- b. Rifiuto del passaggio di consegne, così come sancito dall'articolo 12 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 12 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- c. Venir meno nell'informare il Presidente dell'Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti ANFoC di un comportamento di altro Socio, di cui ha preso contezza ovvero vi ha assistito direttamente e che non è consono ai principi dell'ANFoC;
- d. L'aver esaltato in modo inidoneo le proprie conoscenze e che da tale comportamento, un Socio ANFoC ne abbia tratto nocumento della propria immagine ovvero del proprio prestigio, così come sancito nella prima ipotesi dell'articolo 16 del Codice Etico e

Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 16 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;

- e. L'aver utilizzato il logo dell'ANFoC fornendo informazioni incomplete o fuorvianti così come sancito dall'articolo 19 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 19 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- f. L'aver utilizzato il logo dell'ANFoC senza la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo per altra documentazione ovvero per l'aver fatto pubblicità così come sancito dall'articolo 22 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 22 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- g. L'aver utilizzato la tessera di riconoscimento ANFoC in contesti impropri o quando la stessa veniva modificata nella forma e nella fattezza così come sancito dall'articolo 23 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 23 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- h. L'aver utilizzato impropriamente spille, patch, adesivi od altri accessori di abbigliamento ovvero l'aver utilizzato i predetti senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo così come sancito dall'articolo 24 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 24 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC;
- i. Il Socio che si iscrive ad attività ANFoC che prevedono un esame finale conclusivo e non si presenta né avvisa entro sette giorni dalla data di convocazione. A questa sanzione può essere facoltativamente applicata una pena pecuniaria che non può essere inferiore alle 100,00 euro.

Le precedenti ipotesi si possono configurare e le relative sanzioni possono essere inflitte anche ai Soci che prestano servizio presso la Redazione Unificata ovvero nell'Osservatorio sui Minori ovvero in tutte le articolazioni ANFoC istituite o che verranno istituite.

Art. 35. Applicabilità della sospensione dall'Associazione. Ai sensi di questo Regolamento, la Sezione Ordinaria procede a comminare la sanzione della sospensione dall'Associazione nei seguenti casi:

- a. Il Socio che tradisce il segreto d'ufficio così come sancito dall'articolo 11 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 11 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC e dall'articolo 14 del Regolamento Ordinario è punito con la sospensione da uno a tre mesi. Alla sanzione può essere applicata una pena pecuniaria da 250,00 euro a 1500,00 euro se le informazioni divulgate hanno creato un nocumento all'Associazione;
- b. Il Socio che sottoscrive contratti o aderisce a bandi di concorso interni seppur a chiamata diretta e non porta a termine il proprio mandato così come sancito dall'articolo 13 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 13 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione da due a tre mesi e quindici giorni. Alla sanzione può essere associata una pena pecuniaria

da 250,00 euro a 750,00 euro se il danno all'Associazione è rilevabile dalla condotta omissiva del Socio;

- c. Il Socio che prevarica un altro Socio, lo denigra, assume nei suoi confronti forme comportamentali violente sia esse fisiche che psichiche, condotte prevaricatorie così come sancito dall'articolo 15 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 15 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione da quattro a sei mesi. Se i contenuti della denigrazione sono a sfondo razziale ovvero sessuale, la sospensione non può essere inferiore a mesi cinque. Se la denigrazione è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo ovvero al Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico, ai Consiglieri del Consiglio Direttivo ovvero ai Commissari della Commissione Operativa o di altra Commissione legalmente istituita, all'Avvocato dell'Ufficio Legale ANFoC, al Direttore della Redazione Unificata, al Segretario di Commissione, al Presidente dell'Osservatorio sui Minori e ai membri del Consiglio Scientifico, la sospensione è aumentata di due terzi. Qualora la denigrazione è rivolta al Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza o ad un Giudice *a latere* la sanzione è aumentata fino al doppio. Alla sanzione semplice può essere associata una pena pecuniaria da 500,00 a euro 2500,00. Se il fatto accertato è aggravato dall'averlo commesso nei confronti delle cariche associative individuate nel comma terzo la sanzione non può essere inferiore a 1500,00;
- d. Il Socio che esalta le proprie competenze a danno di altro Socio e da tale fatto sottrae l'incarico al secondo così come sancito dall'articolo 16 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 16 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione non inferiore ai trenta giorni;
- e. Il Socio che produce pubblicità ingannevole nei confronti del Consumatore ovvero utilizza impropriamente l'attestato di qualità e qualificazione dei servizi emesso ai sensi della L. 4 del 2013 così come sancito dall'articolo 18 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 18 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione da uno a due mesi. Se dal fatto accertato risulta che il Socio ha ricavato un ingiusto profitto, può essere applicata una pena pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro;
- f. Il Socio che si dota di un timbro personale che viene utilizzato in assenza di autorizzazione così come sancito dall'articolo 21 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 21 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione da un mese e quindici giorni a tre mesi e quindici giorni;
- g. Il Socio che usa la tessera ANFoC in modo improprio così come sancito dall'articolo 23 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Criminologi e Criminalisti ANFoC e sancito dall'articolo 23 del Codice Etico e Deontologico per i Soci afferenti il Registro Nazionale Formatori Specializzati ANFoC è punito con la sospensione di un mese;

- h. Il Socio che non cura il materiale che ha ricevuto in prestito dalla Biblioteca sociale ovvero non rispetta i termini di restituzione o qualsiasi altra determina del Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico è punito con la sospensione di un mese e con la pena pecuniaria non inferiore a 250,00 euro;
- i. Il Socio che non ottempera all'invito del Tesoriere di restituire la somma ricevuta erroneamente per prestazioni mai avvenute o comunque riconducibili ad un errore materiale del Tesoriere così come sancito dall'articolo 61 del Regolamento Ordinario è punito con la sospensione di un mese. Se si accerta un danno apprezzabile ovvero la condotta è abituale, la sospensione non può essere inferiore a tre mesi. Alla stessa sanzione sono soggetti i comportamenti previsti dal Libro V del Regolamento Ordinario, ad eccezione dell'articolo 60. La Commissione di Disciplina e Vigilanza nell'irrorare la sanzione deve tenere conto di quanto previsto dall'articolo 58 del Regolamento Ordinario;
- j. Il Socio che si candida alle elezioni in ANFoC e che mantiene un comportamento illecito per avvantaggiarsi ovvero danneggiare altri Soci è punito con la sospensione da quattro a sei mesi;
- k. Tutti i casi previsti dall'articolo 34 quando la reiterazione è accertata per la terza volta in un lasso temporale di anni DUE.

Alle precedenti ipotesi è sempre ammessa la possibilità di infliggere una sanzione accessoria o applicare una sanzione cautelare, qualora si desuma dal comportamento illecito la possibilità di una reiterazione, un danno oggettivamente apprezzabile o quando le circostanze lo consiglino in via generale.

Le precedenti ipotesi possono essere inflitte anche ai Soci che prestano servizio presso la Redazione Unificata ovvero nell'Osservatorio sui Minori ovvero in tutte le articolazioni ANFoC istituite o che verranno istituite.

Art. 36. Applicabilità della destituzione dall'Associazione. Ai sensi di questo Regolamento, la Sezione Ordinaria procede a comminare la sanzione della destituzione dall'Associazione nei seguenti casi:

- a. Tutti i casi previsti dall'articolo 35 del presente Regolamento Speciale quando la reiterazione è accertata per la terza volta in un lasso temporale di anni CINQUE;
- b. Nei casi previsti dall'articolo 35 punto c) qualora il Socio è alla seconda reiterazione e la stessa è accertata in un lasso temporale di anni DIECI;
- c. Casi gravissimi in cui si accerta la responsabilità in capo al Socio riferita a gravi comportamenti antisociali, tali per cui è consigliabile l'allontanamento dall'Associazione poiché mediante detta condotta, il Socio si allontana dai valori e dai principi dell'ANFoC;
- d. Il Socio che chiamato come Segretario – Scrutinatore ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento Ordinario che favorisce brogli ovvero agevolazioni ovvero qualsiasi comportamento deprecabile in ambito elettivo volto a danneggiare ovvero avvantaggiare un Socio che concorre alle cariche associative è punito con la destituzione senza possibilità di avvalersi del principio sulla proporzionalità delle sanzioni;
- e. Il Socio che ricopre incarichi Direttivi sia essi amministrativi, scientifici e disciplinari che adotta comportamenti contrari ai Regolamenti o che vengono accertati come illeciti anche secondo consuetudine o che possono costituire reato secondo il codice penale ovvero altra legge dello Stato italiano, sono destituiti perpetuamente dall'ANFoC. Qualora il fatto venga accertato, la Commissione di Disciplina e Vigilanza deve emettere una pena pecuniaria pari

a 2000,00 euro ed il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere mediante l'Ufficio Legale a tutela dell'ANFoC promuovendo il giudizio penale e civile nelle sedi opportune.

Le precedenti ipotesi possono essere inflitte anche ai Soci che prestano servizio nella Redazione Unificata ovvero nell'Osservatorio sui Minori ovvero in tutte le articolazioni ANFoC istituite o che verranno istituite.

Giudizio innanzi la Sezione Lavoro

Art. 37. Peculiarità del giudizio. Il giudizio è interamente basato sugli atti e costituisce una presa di conoscenza di un presunto comportamento illecito derivato dalla trasgressione di un articolo afferente il Regolamento speciale per il Lavoro in ANFoC.

Art. 38. Segnalazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette alla Sezione Lavoro l'istruttoria di cui l'articolo 13 e ne verifica la presenza anche di eventuali controdeduzioni raccolte in sede di indagine preliminare. Il Presidente trasmette l'istruttoria completa di tutti gli atti sia a favore che contro il Socio segnalato.

Art. 39. Ricognizione. La Sezione Lavoro verifica che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Direttivo concretizzino un comportamento antigiuridico in tema di lavoro in ANFoC e ne accertano l'illecito.

Art. 40. Giudizio di archiviazione. Qualora l'istruttoria del Presidente del Consiglio Direttivo non sia sufficientemente probante e le controdeduzioni fornite dal Socio segnalato siano sufficienti a giustificare le proprie condotte, la Commissione archivia la pratica.

Art. 41. Giudizio di accertamento. Qualora l'istruttoria del Presidente del Consiglio Direttivo faccia evincere chiaramente il comportamento illecito e a nulla sono valse le controdeduzioni proposte dal Socio segnalato, la Commissione emette giudizio di accertamento.

Art. 42. Sanzioni. La Sezione Lavoro emette una delle sanzioni previste dal presente Regolamento speciale.

Art. 43 Restituzione degli atti. Terminata l'udienza, il giudice relatore invia gli atti al Presidente del Consiglio Direttivo che procede nel merito, assegnando la pratica all'Ufficio Legale ANFoC.

Art. 44. Termini. Il giudizio di accertamento non può eccedere i trenta giorni dalla data della segnalazione.

Art. 45. Applicabilità dell'accertamento in materia di lavoro. Il giudizio si compone di una delibera di cui l'articolo 41 del presente Regolamento inerente l'accertamento di un comportamento illecito e di una delibera in cui si infligge la sanzione di cui l'articolo 46 del presente Regolamento. La Sezione Lavoro può anche infliggere sanzioni accessorie.

Art. 46. Sanzioni specifiche. Qualora il fatto denunciato dal Presidente del Consiglio Direttivo sia accertato, la Sezione Lavoro deve emettere una sanzione specifica, oltre a quanto previsto dall'articolo 45 del presente Regolamento. Si sanziona:

- a. Il Socio che non porta a termine un contratto regolarmente sottoscritto con l'Associazione di cui l'articolo 2 del Regolamento speciale per il Lavoro in ANFoC è punito con la sospensione dall'Associazione da due a quattro mesi;
- b. Il Socio che mistifica le cause di giustificazione di cui l'articolo 6 del Regolamento Speciale per il Lavoro in ANFoC è punito con la sospensione non inferiore ai tre mesi. Si applica la pena pecuniaria da 500,00 a 1500,00 euro. La presente sanzione non sostituisce eventuali penali presenti nel contratto, che sono conteggiate a parte;
- c. Il Socio che dichiara espressamente di firmare un contratto ma tergiversa oltre il trentesimo giorno senza ottemperare ai dettami previsti dall'articolo 10 del Regolamento speciale per il

Lavoro in ANFoC è punito con la sospensione di un mese e la pena pecuniaria non inferiore alle 250,00 euro. La Sezione Lavoro può revocare l'incarico con una sanzione accessoria;

- d. Il Socio che ricade in un comportamento previsto dall'articolo 12 è punito con un richiamo scritto. Se dal fatto deriva un nocumento apprezzabile per ANFoC, la sanzione prevista è la sospensione dall'Associazione da un mese a un mese e quindici giorni;
- e. Il Socio che falsifica in tutto o in parte la rendicontazione di cui l'articolo 14 del Regolamento speciale per il Lavoro in ANFoC è punito con la sospensione non inferiore a cinque mesi. Se dall'accertamento si evince un danno economico apprezzabile per l'Associazione, la sanzione è della destituzione;

La Sezione Lavoro è competente anche per i ricorsi afferenti gli atti del Presidente del Consiglio Direttivo così come statuite dagli articoli 7, 20, 21 e nella procedura contenuta nell'articolo 27 del Regolamento Speciale per il Lavoro in ANFoC.

Giudizio innanzi l'Ufficio Ricorsi

Art. 47. Giudizi – Commissione Didattica. Il Socio ha la possibilità di proporre ricorso per tramite del Presidente del Consiglio Direttivo che procede nel merito, avverso qualsiasi atto promulgato dalla Commissione Didattica.

Art. 48. Giudizi – Consiglio Direttivo. Il Socio ha la possibilità di proporre ricorso per tramite del Presidente del Consiglio Direttivo che procede nel merito, avverso qualsiasi atto promulgato dal Consiglio Direttivo.

Art. 49. Giudizi – Allievi. L'Allievo od il Socio con status di allievo che frequentano l'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche hanno la possibilità di proporre ricorso per tramite del Presidente del Consiglio Direttivo che procede nel merito, avverso il voto espresso durante la seduta di esame ovvero qualsiasi altro atto anche indifferibile di cui sono stati oggetto nelle lezioni tenute dai Formatori e Docenti ANFoC. Lo stesso principio si applica a qualsiasi altro atto meritevole di impugnazione.

Art. 50. Peculiarità del giudizio. L'Ufficio Ricorsi procede ad emettere giudizio basandosi sugli atti. E' fatta salva la possibilità di ascoltare in contraddittorio delle parti l'Allievo ed un componente della Commissione qualora il caso lo richieda.

Art. 51. Procedura del giudizio. Il Presidente del Consiglio Direttivo procede a trasmettere il fascicolo già istruito al Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza, il quale convoca l'Ufficio Ricorsi in udienza entro e non oltre il ventesimo giorno dalla ricezione degli atti. Il Presidente nomina un giudice relatore che procede a dare lettura del ricorso, delle controdeduzioni e di qualsiasi altro atto di cui prendere cognizione. Terminata la lettura, il Presidente pone la questione ai voti ed il giudizio emesso è conforme all'articolo 52 del presente Regolamento.

Art. 52. Conseguenze del giudizio. Quando l'Ufficio Ricorsi non procede ad archiviazione e decide di accogliere il ricorso proposto, emette ordinanza che contiene uno o più motivazioni così percorribili:

- a. Annullamento dell'atto con richiesta di riformulazione all'Organo che ha emesso il documento;
- b. Annullamento dell'atto *de plano*, il quale cessa immediatamente di produrre effetti;
- c. Casistiche ricomprese dall'articolo 69 del Regolamento Speciale per l'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche di ANFoC;

- d. Qualora l'Ufficio Ricorsi accolga la casistica di cui l'articolo 69 punto c) si applicano nei confronti del Socio relatore di tesi la sospensione dall'Associazione per un mese. Se le circostanze lo consigliano, può essere inflitta la pena pecuniaria pari a euro 250,00;
- e. Provvedimento generico, con indicazioni operative per il rimedio a cura dell'Organo che ha emesso il documento. Sono riconducibili espressamente a questa ipotesi gli atti di cui agli articoli 11, 38, 70, 79 e 89 del Regolamento Ordinario e gli atti di cui agli articoli 16, 17, 39, 40, 41, 52 e dal 55 al 66 del Regolamento Speciale per l'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche. Altresì sono qui riconducibili gli articoli 7, 9, 19 e dal 24 al 30 del Regolamento Speciale per l'Osservatorio sui Minori. Sono altresì riconducibili a tale Ufficio le sanzioni previste dal Regolamento Speciale per la Redazione Unificata.

Art. 53. Disposizione generale. Qualora le circostanze lo consentano, la Sezione Lavoro e l'Ufficio Ricorsi possono emettere sanzione prevista per il procedimento ordinario quando il fatto accertato è meritevole di ulteriore afflizione per il Socio segnalato.

LIBRO IV

Tutele dei Soci giudicanti

Art. 54. Principio di inamovibilità. Il socio giudicante non può essere rimosso arbitrariamente dal proprio incarico, se non per legittimo provvedimento statuito in questo Regolamento.

Art. 55. Principio di specialità. I soci titolari di un fascicolo durante l'espletamento delle loro funzioni, cessano di essere Soci ANFoC ed acquistano la qualifica speciale di Soci giudicanti. Essi quindi, non sono soggetti a vincoli normativi interni e rispondono unicamente al Regolamento speciale per la Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 56. Divieto di influenze. È vietata l'interferenza nel giudizio ad opera dei Soci. il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza è garante del giudizio libero e autonomo.

LIBRO V

Competenze accessorie particolari

Art. 57. Retroattività della sanzione. Qualora la Commissione di Disciplina e Vigilanza ritenga di infliggere la sanzione della destituzione, essa può essere contestata anche quando il Socio segnalato ha cessato la propria permanenza in ANFoC, purchè i fatti contestati risalgano all'anno di iscrizione e il pronostico è favorevole affinché venga inflitta la sanzione della destituzione.

Art. 58. Perseguibilità. Qualora si proceda a norma dell'articolo 26 punto c), la sanzione richiesta dal Presidente del Consiglio Direttivo nell'atto segnalatorio, resta sospesa per mesi otto prima di prescriversi, fatte salve le disposizioni sulla destituzione.

LIBRO VI

Sanzioni disciplinari

Art. 59. Principio di proporzionalità. Le sanzioni devono essere gradualali e proporzionate al fatto commesso. Devono altresì tenere conto dell'età del Socio, dell'incarico ricoperto e del danno cagionato all'Associazione, alla vittima o all'utente terzo. La Commissione di Disciplina e Vigilanza può rimodulare la sanzione con una più o meno grave, se le circostanze lo consigliano.

Art. 60. Deroghe. Il principio di proporzionalità può essere derogato qualora il fatto giudicato risulti tale da poter ritenere che una sanzione grave finanche la destituzione, appaia l'unico modo idoneo per l'Associazione al fine di tutelare i propri interessi.

Art. 61. Natura delle sanzioni. Le sanzioni che ANFoC consente di adottare seguono una distinzione precisa, così individuata:

- a. Sanzioni lievi;
- b. Sanzioni gravi;
- c. Sanzioni accessorie;
- d. Sanzioni cautelari;
- e. Sanzioni pecuniarie.

Art. 62. Sanzioni – applicabilità e principi guida. Le sanzioni lievi possono essere inflitte per comportamenti le cui conseguenze risultano lievissime o comunque di scarso danno per l'Associazione nel medio e lungo termine. Non è possibile applicare le sanzioni accessorie. Le sanzioni gravi possono essere inflitte per comportamenti le cui conseguenze risultano gravose o che producono un particolare danno per l'Associazione nel lunghissimo termine. È possibile applicare le sanzioni accessorie e pecuniarie. Le sanzioni cautelari possono essere applicate qualora occorra agire immediatamente per tutelare l'Associazione da comportamenti gravi o che se reiterati, possano continuare a danneggiare l'ANFoC.

Sanzioni lievi

Art. 63. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni lievi producono effetti per il solo anno in cui vengono inflitte, salvo che il presente Regolamento non disponga diversamente.

Art. 64. Ammonimento. La sanzione consiste in un richiamo orale che ogni Socio può formulare, al fine di correggere eventuali comportamenti errati e senza particolari conseguenze per l'Associazione.

Art. 65. Richiamo scritto. La sanzione consiste in una nota di biasimo da comminare per iscritto. Viene trascritta a matricola e può essere comminata in presenza di un danno apprezzabile ma circoscritto verso l'Associazione o i suoi componenti.

Sanzioni gravi

Art. 66. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni gravi producono effetti anche per gli anni successivi alla data in cui vengono inflitte.

Art. 67. Sospensione dall'Associazione. La sanzione consiste nell'allontanamento dall'ANFoC per un periodo che va da uno a sei mesi. Produce effetti anche nei successivi due anni rispetto la data della comminazione; il computo va calcolato sulla base effettiva di permanenza in ANFoC, a prescindere da quando l'iscrizione viene rinnovata o riproposta.

Art. 68. Destituzione. La sanzione consiste nell'espulsione dall'ANFoC in modo perpetuo e l'iscrizione non può più essere riproposta, a pena di nullità.

Art. 69. Peculiarità – sospensione. Qualora il Socio si veda inflitto nello stesso anno il terzo richiamo scritto, il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza deve commutare la sanzione in quella della sospensione per un periodo pari di un mese.

Art. 70. Peculiarità – destituzione. Qualora il Socio si veda infliggere nei tre anni successivi alla prima notifica di un periodo di sospensione dall'Associazione che cumulativamente risulta pari a mesi tre, la nuova sospensione inflitta viene commutata nella destituzione perpetua.

Sanzioni accessorie

Art. 71. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni accessorie seguono quelle gravi e ne costituiscono parte integrante. Salvo che il Regolamento specifichi casi di obbligatorietà, esse hanno carattere discrezionale e facoltativo.

Art. 72. Interdizione da incarichi scientifici. Qualora la gravità del comportamento possa far ritenere che il Socio possa continuare ad arrecare un danno all'Associazione permanendo negli Organi di governo scientifici, la Commissione può applicare l'interdizione da uno a cinque anni da incarichi scientifici.

Art. 73. Interdizione da incarichi amministrativi. Qualora la gravità del comportamento possa far ritenere che il Socio possa continuare ad arrecare un danno all'Associazione permanendo negli Organi di governo amministrativi, la Commissione può applicare l'interdizione da uno a cinque anni da incarichi amministrativi.

Art. 74. Perdita del credito. Qualora la Commissione accerti un apprezzabile danno all'Associazione, può disporre la perdita del credito che il Socio sanzionato vanta nei confronti dell'Ente.

Sanzioni cautelari

Art. 75. Sospensione cautelare dall'Associazione – principi generali. Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico ovvero il Direttore per la rivista dell'ANFoC ritengano di dover agire nell'immediato, possono procedere a sospendere il Socio per tutto il periodo dell'istruttoria e sino al termine del procedimento disciplinare.

Art. 76. Sospensione cautelare. Con provvedimento motivato, l'Organo che adotta la sanzione cautelare procede ad allontanare il Socio dai locali dell'Associazione, dagli incarichi e dai metodi di comunicazione ufficiali dell'ANFoC.

Art. 77. Attuazione operativa. L'Organo che emette il provvedimento deve informare senza ritardo il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza, anche oralmente e senza formalità.

Art. 78. Valutazione del provvedimento. Il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza non può revocare il provvedimento senza prima aver letto l'istruttoria, salvo che disponga di materiale probante sul quale decidere.

Art. 79. Esito favorevole nel giudizio. Il Socio segnalato che si vede archiviare la propria posizione per non aver commesso il fatto o per altro motivo normato dal presente Regolamento, ha diritto alla *restitutio in integrum* dei diritti lesi per effetto del provvedimento applicatogli. Il Presidente del Consiglio Direttivo procede nel merito.

Art. 80. Esito sfavorevole nel giudizio. Il Socio segnalato che viene sanzionato anche in modo lieve, non ha diritto alla *restitutio in integrum*. L'esito sfavorevole produce effetti retroattivi

sull'eventuale sospensione di cui l'articolo 67, permettendo il computo del periodo passato in pre – sofferito.

LIBRO VII

Termini

Art. 81. Termini di avvio e conclusione del procedimento. A pena di nullità, sono perentori i termini di contestazione, per la nomina del Socio difensore e per la conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 82. Durata del procedimento. Nel suo complesso e fermo restando i termini statuiti dal procedimento, il processo disciplinare non può eccedere i settanta giorni complessivi.

Art. 83. Termini per proporre ricorso. A pena di nullità, ogni tipo di ricorso proposto deve essere notificato all'ANFoC entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica, anche se quest'ultima è stata effettuata a mezzo canali chat ufficiali dell'Associazione, a norma del Regolamento generale.

Art. 84. Sospensione dei termini. I termini si sospendono e non vengono inseriti nel computo di cui gli articoli precedenti, nei seguenti periodi:

- a. Tre giorni prima e quattro giorni dopo la domenica di Pasqua;
- b. Dal ventitré dicembre al dieci gennaio;
- c. Dal primo agosto al quindici settembre.

LIBRO VIII

Difesa d'ufficio

Art. 85. Istituzione. Si istituisce il Difensore d'ufficio, patrocinante in ANFoC nei procedimenti disciplinari. Sia il Socio segnalato che il Terzo hanno diritto al Difensore d'ufficio.

Art. 86. Applicabilità. Qualora il Socio segnalato non riesca a reperire un Socio di fiducia che lo rappresenti, può avvalersi del Difensore di ufficio.

Art. 87. Nomina. A norma dell'articolo 11, il Socio segnalato può contattare autonomamente il Socio Difensore di ufficio e procedere alla nomina. Quest'ultima non può essere rifiutata.

Art. 88. Ricusazione. Una volta che il Socio difensore di ufficio è stato nominato, può essere revocato nell'ipotesi di una compromissione gravissima nel rapporto di fiducia fra le parti e comunque la revoca non dà diritto alla scelta di un nuovo Socio difensore e i termini ordinari del provvedimento restano immutati. Si demanda al Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza la valutazione di eventuali altre ipotesi che possano subentrare nella gestione della difesa d'ufficio, che prevede nel merito.

LIBRO IX

Giudizi straordinari

Art. 89. Definizione. Sono giudizi straordinari tutti quei procedimenti che esulano dall'ordinarietà o vedono coinvolte cariche amministrative, scientifiche o disciplinari dell'ANFoC.

Procedimenti contro i Soci membri della Commissione di Disciplina e Vigilanza

Art. 90. Procedure. Quando il Presidente del Consiglio Direttivo debba agire contro un Socio afferente la Commissione di Disciplina e Vigilanza, procede alla sua sospensione cautelare a norma dell'articolo 76, informando prima il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza. Il giudice supplente ne prende il posto e le contestazioni così come la difesa, vengono effettuati in udienza pubblica riservata ai soli Soci, oralmente ed innanzi la Sezione Ordinaria. terminate le arringhe, la Commissione si riunisce a porte chiuse e procede con l'archiviazione o l'inflizione di una sanzione. Il dispositivo va letto in pubblica udienza riservata ai Soci ed il giorno stesso in cui le arringhe si sono concluse.

Procedimenti contro il Presidente del Consiglio Direttivo o del Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico o il Direttore della rivista associativa

Art. 91. Procedure. L'azione disciplinare deve essere condotta dal Vice Presidente, il quale procede a sospendere a norma dell'articolo 76 il Presidente del Consiglio Direttivo o del Comitato Tecnico – Scientifico o il Direttore della rivista associativa. Si applicano le procedure di cui l'articolo 90.

Termini generali

Art. 92. Termini perentori. Dalla data di applicazione della sospensione cautelare, il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza fissa una riunione entro e non oltre il decimo giorno, a pena di nullità del procedimento. L'esito deve essere comunicato al termine delle arringhe e dopo la camera di consiglio.

LIBRO X

Procedimenti straordinari

Art. 93. Istituzione. Ai fini di tutelare la realtà associativa altamente complessa e professionale, l'ANFoC istituisce procedimenti straordinari finalizzati a disciplinare particolari ambiti.

Procedimento speciale per la revoca dell'attestato di qualità e qualificazione dei servizi

Art. 94. Accertamenti. Entro il 28 febbraio di ogni anno solare il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico verifica o fa verificare che i Soci titolari di attestato di qualità e qualificazione dei servizi, abbiano comunicato l'ottemperanza alla formazione continua.

Art. 95. Revoca. Qualora il Socio presenti una mancanza nell'espletamento della formazione continua obbligatoria, il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico revoca *de plano* e con propria ordinanza l'attestato di qualità e qualificazione dei servizi.

Art. 96. Competenza. L'Ufficio Ricorsi è competente per la trattazione di eventuali ricorsi.

Procedimento speciale per gli Allievi frequentanti la Scuola Professionale

Art. 97. Contestazioni. Qualora il Presidente della Commissione Operativa, un suo Commissario con incarichi di vigilanza ed infine il Docente stesso si trovino a gestire allievi che adottano comportamenti molesti nei confronti della classe o del Docente stesso, si procede a norma degli articoli successivi.

Art. 98. Ambito di applicazione. Il presente compendio normativo può essere applicato unicamente agli allievi dell'Accademia di Scienze Criminologiche e Criminalistiche dell'ANFoC, i quali ne sono soggetti per effetto delle iscrizioni alle attività.

Art. 99. Comportamenti scorretti – definizione. Si definiscono comportamenti scorretti le molestie, la turbativa dell'operosità degli Allievi e dei Docenti, manipolazione a proprio vantaggio del Docente o del suo tempo, azioni disturbanti, denigratorie o particolarmente critiche, toni aspri ed osservazioni costanti fuori luogo. I comportamenti scorretti possono essere rilevati anche quando vengono effettuati nei gruppi virtuali dedicati alle attività (come chat whatsapp, telegram e via discorrendo).

Art. 100. Provvedimenti indifferibili. Qualora il Docente sia l'unica autorità presente nella classe, può procedere ad adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili così statuiti:

- a. Richiamo orale, con il quale si impone di cessare i comportamenti di cui l'articolo 99 ovvero altri non espressamente previsti ma che per natura e fattispecie, risultino disturbatori o molesti;
- b. Chiusura del canale audio: il Docente procede insieme al gestore della riunione, a chiudere il canale audio dell'allievo molesto ed a ribadire l'ordine di cessare i comportamenti molesti;
- c. Allontanamento dall'aula: qualora l'Allievo non cessi la propria condotta molesta, può essere espulso dall'aula senza possibilità di poter essere riammesso per la giornata formativa in corso;
- d. Qualora l'Allievo compie comportamenti scorretti di cui l'articolo 99 a mezzo chat, può essere applicata la sanzione dell'espulsione dal gruppo e se l'offesa è ritenuta particolarmente grave, può essere allontanato dalla formazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo valuta caso per caso l'eventualità del rimborso.

Art. 101. Obblighi del Docente. Qualora il Docente ritenga di applicare i provvedimenti di cui alla lettera c) del precedente articolo, ha l'obbligo di redigere una relazione scritta dettagliata sull'accaduto, da inviare al Presidente della Commissione Operativa, che procederà nel merito.

Art. 102. Aggravanti. Qualora il comportamento molesto è stato perpetrato da un Socio regolarmente iscritto all'ANFoC, il Presidente procede alla segnalazione disciplinare.

Procedimento speciale per la riscossione bonaria delle penali

Art. 103. Proseguo del giudizio. Il Presidente che riceve un accertamento di responsabilità a carico del Socio segnalato per illeciti che riguardano il Regolamento speciale per il Lavoro in ANFoC, può procedere ad un primo tentativo bonario di riscossione della penale.

Art. 104. Procedimenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo invia via mail PEO o PEC ovvero Whatsapp, la richiesta di versare la penale in favore dell'Associazione e fissa un termine entro cui il Socio soccombente debba provvedere. Decorso tale termine senza che sia data attuazione all'invito bonario, si procede a norma dell'articolo 43 ultimo capoverso, ipotesi seconda.

Art. 105. Spese legali. Nel dare mandato all'Ufficio Legale dell'ANFoC, il Presidente del Consiglio Direttivo chiede all'Avvocato designato di applicare e computare tutte le spese legali e di notifica al Socio soccombente, delle quali occorre tenere conto nel procedimento di riscossione della penale.

Disposizioni finali

- I. Tutte le cariche dei Soci giudicanti acquistano retrodatazione al 6 giugno 2023;
- II. La rinnovazione del giudizio passato in giudicato è sempre ammessa in presenza di nuovi elementi che possano far ritenere una ragionevole riformulazione della precedente sentenza;
- III. Nei procedimenti disciplinari e negli atti in generale emessi dagli Organi di governo ANFoC, vige il principio di fede privilegiata. La lite temeraria deve essere sanzionata con rigore e la Sezione Ordinaria è preposta alla valutazione;
- IV. Il presente regolamento si applica anche per l'Osservatorio per la Tutela dei Minori e la rivista Criminologicamente.
- V. Il procedimento di cui all'articolo 94 può essere applicato per analogia alle specializzazioni, tutte le volte che sia necessario e mediante ordinaria amministrazione del Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico;
- VI. Il Presidente del Consiglio Direttivo può citare direttamente un Terzo in giudizio innanzi la Commissione di Disciplina e Vigilanza e qualora lo stesso non si presenti, il procedimento amministrativo viene svolto con il resistente contumace;
- VII. Quanto previsto all'interno del presente Regolamento può essere applicato anche al Terzo ed al caso di specie.

Le precedenti versioni vengono soppresse e sostituite dalla presente

Visto, si promulghi

27 luglio 2026

Il Vice Presidente

MASCOLO



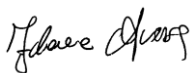
La Segretaria

DI RIENZO



La Consiglieria

AVERSA



La Consiglieria

TAMMARO



Il Consigliere

MAZZOLI



Il Presidente

CONTE

